CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D. lvo. 148/2015

Il giorno **2 marzo 2020** presso la sede legale di BTEXPERT srl sita in Bologna, in via M. L. King 38/2, si sono riuniti:

BTEXPERT SRL, (*di seguito anche denominata Società*), rappresentata da **Claudio Passuti** Vice Presidente, **Concetta Giglio** Consigliere delegato al Personale, **Riccardo Zanotto** Direttore, assistiti dal Dr. Fernando Fiorillo di Legacoop Estense

e

- **R.S.A.** - Rappresentanza Sindacale aziendale: Andrea Corincig;

Assistito da:

- **FILCAMS-CGIL Nazionale**: Luca De Zolt;
- **FISASCAT-CISL Nazionale**, Elena Maria Vanelli;
- **UILTUCS-UIL Nazionale**, Gabriele Fiorino;

- **FILCAMS-CGIL Provinciale di Modena**: Elisabetta Tiddia;
- **FILCAMS-CGIL Provinciale di Reggio Emilia**: Francesco Putortì;
- **FILCAMS-CGIL Provinciale di Pordenone**: Daniela Duz;

PREMESSO CHE:

BTExpert srl opera nel settore Business Travel, prestando servizi di viaggi d'affari;

il settore è stato colpito pesantemente e repentinamente dalla crisi del Coronavirus COVID-19 determinante:

- una vera e propria paralisi delle richieste di viaggio;
- policy più restrittive, di misure di prevenzione introdotte dalle aziende;
- cancellazione di eventi e fiere;
- ridotta o cessata mobilità verso molte destinazioni del mondo e in particolare di tutta l'area asiatica;
- progressiva richiesta di cancellazione di viaggi programmati, anche a causa delle misure restrittive che alcuni Paesi esteri stanno adottando nei confronti dell'ingresso di viaggiatori italiani, fattore che determina un ulteriore aggravio del danno.

BTExpert è costituita da uffici Business Travel gestiti integralmente con personale dipendente e quindi particolarmente esposta alle turbolenze del mercato, dovendo sostenere una struttura di costi fissi alta;

la situazione critica straordinaria comporta un esubero di personale pari a n. **30**, occupate in tutto il territorio nazionale, su un organico complessivo pari a n. 78 unità.

Al fine precipuo di scongiurare il licenziamento di detto personale e per non intaccare, il patrimonio di risorse umane e professionali presenti nella Società - fattore necessario, per la continuità aziendale ed immediato recupero di competitività - si rende indifferibile ricorrere, in questa fase, allo strumento del contratto di solidarietà;

Visto l'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033;

Considerata la prassi amministrativa ed in particolare le circolari del Ministero del lavoro 5 ottobre 2015, n. 24 e 9 novembre 2015, n. 30 nonché la risposta ad interpello dello stesso Ministero del lavoro 20 gennaio 2016, n. 3;

Tutto ciò premesso, visto, considerato, le Parti, dandosi reciprocamente atto che le ragioni della situazione sopra illustrata sono dovute esclusivamente all'evento imprevisto e imprevedibile del Coronavirus concordano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Solidarietà e criterio per la sua interpretazione ed applicazione.

Articolo 2

Il licenziamento del personale in esubero, pari complessivamente a **n. 30 unità FTE**, viene totalmente evitato con la stipula del presente Contratto di solidarietà che prevede una riduzione di orario di lavoro per il personale dipendente, come dettagliato nell'allegato sub 1, con il conseguente intervento della CIGS, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sopra richiamate.

La Società comunica che tutti i dipendenti interessati al contratto di solidarietà posseggono, alla data di stipula del presente accordo, un'anzianità lavorativa di almeno 90 giornate.

Attualmente, l'organico aziendale è così composto:

categoria	**numero**
quadri ed impiegati full-time	71
quadri ed impiegati part-time	7
Al 1 marzo 2020	**78**

Articolo 3

BTEXPERT srl applica il contratto collettivo nazionale di Lavoro Agenzie di Viaggio (accordo Fiavet-Confcommercio), oltre ad un integrativo aziendale; con un orario di lavoro settimanale full time di 40 ore.

Articolo 4

Le parti si danno atto che la riduzione dell'orario di lavoro, rispetto al previsto orario normale settimanale prevede n. 74 interessati alla riduzione, di cui n. 7 part time-

Tale riduzione di orario viene definita tenendo conto delle specificità organizzative e delle varie unità aziendali, secondo le percentuali indicate nell'allegato sub 1, in modo distinto e differenziato sulla base dell'inquadramento e degli organici delle diverse unità aziendali.

I criteri generali adottati, sono pertanto:

Riduzione media del 20% mensile per commerciali, capi team, funzioni di accounting

Riduzione media del 48% mensile per gli addetti alla biglietteria e MICE

La riduzione prevista si intende su base mensile.

La riduzione oraria non sarà comunque superiore al 50% dell'orario mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà.

La distribuzione degli orari e dei turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, cercherà di concentrare al massimo possibile le ore di riduzione, anche a giornate intere.

L'orario ed il programma mensile, delle presenze per ogni singola Unità Aziendale sarà comunicato ai lavoratori interessati, almeno entro la terza settimana del mese precedente e soggetto a eventuale aggiornamento ogni settimana, per la settimana successiva.

L'applicazione ai lavoratori dei livelli di riduzione di cui al primo comma avverrà previo godimento delle ferie maturate e non godute al 31.12.2019.

Articolo 5

La riduzione di orario potrà essere applicata, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative aziendali ed alla necessità di garantire il funzionamento dei reparti/unità aziendali, operando sull'orario giornaliero, settimanale, mensile o attraverso la combinazione delle varie modalità.

Potranno verificarsi, per i casi specificati nel paragrafo successivo, nel corso dell'applicazione del presente accordo, eventuali differenti modalità di attuazione della riduzione di orario, con passaggio a diverse articolazioni – anche per settori diversi e anche su base individuale – previo preavviso alle RSA; fermo restando comunque che la riduzione media mensile dell'orario di lavoro sarà pari a quanto definito all'articolo precedente.

Quanto sopra precisato, potrà verificarsi, tenuto conto anche dell'organico esiguo di talune unità operative, in connessione con assenze dei lavoratori, anche improvvise, dovute a eventi di malattia, infortunio, ferie o altre assenze disciplinate dalle leggi vigenti in materia e/o dal CCNL applicato e più sopra indicato, ovvero dell'intensificarsi dell'attività lavorativa.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, che in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e di servizio, l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al normale orario contrattuale; in tal caso sarà convenuto col dipendente, anche in forma verbale, o la Società comunicherà ai dipendenti interessati, entro un congruo termine, determinato di norma in almeno 24 ore lavorative prima dell'inizio dell'incremento medesimo, il nuovo temporaneo orario di lavoro.

Il maggior orario di lavoro svolto rispetto alla percentuale di riduzione stabilita, potrà, conseguentemente, essere compensato con un minor orario di lavoro, rispetto alla medesima percentuale stabilita, purché entro lo stesso mese.

In ogni caso i programmi di riduzione saranno improntati a un principio di equa distribuzione coerente con le mansioni fungibili.

Nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del DM 94033/2016, le parti concordano che, durante la vigenza del presente contratto non saranno ammesse per i lavoratori in solidarietà,

prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di lavoro contrattualmente previsto. Resta fermo tuttavia, in presenza di particolari situazioni non prevedibili e non riconducibili comunque alla ordinaria intensificazione dell'attività, ovvero al verificarsi di esigenze sostitutive di lavoratori assenti, come sopra precisato, potranno essere richieste anche prestazioni ulteriori rispetto al normale orario di lavoro, nel rispetto comunque dei limiti massimi settimanali di legge.

Articolo 6

Durante il periodo di vigenza della solidarietà tutti gli elementi retributivi fissi e variabili corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati saranno proporzionalmente ridotti, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, in base all'entità dell'effettiva prestazione.
Il trattamento di integrazione salariale, è a carico dell'I.N.P.S., nella misura e sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, con esclusione di qualsiasi onere, anche indiretto, per l'azienda. L'azienda provvederà unicamente ad anticipare ai lavoratori interessati, alle singole scadenze mensili, il trattamento a carico INPS.

Resta fermo che gli importi degli elementi normativi retributivi a maturazione progressiva (ferie, permessi, mensilità aggiuntive ecc..) sono definiti sulla base dell'attività lavorativa effettivamente prestata.

Le parti ritengono opportuno continuare il confronto per la verifica di applicazione dell'accordo e per il monitoraggio comune dell'andamento, con l'obiettivo di valutare la congruità delle misure rispetto agli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela dell'equilibrio economico aziendale.

Articolo 7

L'azienda si impegna a presentare nei termini di legge, istanza per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge sopra citate.

Articolo 8

Il presente accordo ha durata pari a 10 mesi con decorrenza dal 2 marzo 2020 al 31 DICEMBRE 2020.

Con la finalità di proseguire nell'azione di risanamento e di ripristino di condizioni di sostenibilità economico finanziaria, le parti si danno atto reciprocamente con la sottoscrizione di questo Contratto di solidarietà difensivo ex art. 21, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed ex art. 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033 intendono scongiurare in questa fase le ricadute sul piano occupazionale e preservare il patrimonio di risorse umane e professionali.
Le parti concordano di incontrarsi tempestivamente, in caso di modifica del vigente quadro normativo in materia e/o di significativa modifica delle condizioni aziendali, per valutare le opportunità derivanti e le misure del caso.

Le parti si danno atto che, se la crisi del settore dovesse rientrare prima di detto termine il presente contratto di solidarietà sarà anticipatamente interrotto e verranno effettuate tutte le opportune comunicazioni formali.

Di seguito allegato sub 1 parte integrante del presente accordo:

1. elenco dei lavoratori coinvolti nella riduzione di orario.

Bologna, 2 marzo 2020

Per OO.SS.

Per R.S.A.

Per BTEXPERT srl

ELENCO DIPENDENTI IN RIDUZIONE ALLEGATO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' BTEXPERT SRL del 2 marzo 2020

PROG	uo	COGNOME E NOME	Provincia di lavoro	Assunzione	qual	percentuale di riduzione	PT
1	1	CARTAINO MICOL BENEDETTA	Brescia	01/12/2003	impieg	50%	
2	1	PANCALDI LIDIA	Brescia	03/04/2019	impieg	50%	
3	1	RODELLA BARBARA	Brescia	07/03/2005	impieg	50%	
4	2	LEANDRI MARIALISA	Parma	01/12/2003	impieg	50%	
5	2	CENITI ELISA	Parma	03/09/2007	impieg	50%	
6	2	BERNINI MARIA ADELE	Parma	04/02/2008	impieg	50%	
7	2	CAVICCHI SILVIA	Parma	05/03/2018	impieg	50%	
8	2	AGUZZI MARZIA	Parma	05/07/2004	impieg	50%	
9	2	MARAFETTI FRANCESCA	Parma	11/04/1996	impieg	20%	
10	2	QUARTAROLI VIDELMINA	Parma	16/03/2004	impieg	50%	
11	2	CONTI LORENA	Parma	22/05/2018	impieg	50%	
12	2	FERRARI MARIA GRAZIA	Parma	25/03/2004	impieg	50%	
13	3	LOVISETTO SIMONA	Reggio E	03/11/2015	impieg	50%	
14	3	ARDUINI CRISTINA	Reggio E	01/03/2004	impieg	50%	
15	3	NANIA ANNA VALERIA	Reggio E	02/07/2007	impieg	50%	
16	3	DAOLIO NICOLETTA	Reggio E	12/11/2007	impieg	50%	
17	3	BERTONI LORENZA	Reggio E	25/02/2019	impieg	30%	75%
18	3	DE VIVO DANIELA	Reggio E	25/10/1997	impieg	20%	
19	4	MORANDINI CARLO	Udine	01/01/2003	impieg	50%	
20	4	DI BERT DONATELLA	Udine	01/01/2003	impieg	50%	
21	4	SCAINI MARINA	Udine	01/01/2003	impieg	50%	
22	4	DE FRANCESCHI DONATELLA	Udine	03/01/2000	impieg	50%	
23	4	DREOLINI ALESSANDRA	Udine	15/10/2007	impieg	20%	60%
24	4	MANZATO ANGELA	Udine	22/02/2001	impieg	20%	
25	4	RIBOLI CRISTINA	Udine	01/01/2003	impieg	30%	60%
26	4	MUSURUCA ROSA	Udine	01/01/2003	impieg	30%	60%
27	4	CONSTANTINO VICTORIA	Udine	01/01/2006	impieg	30%	75%
28	4	UBLEIS KARIN	Udine	01/01/2006	impieg	40%	
29	4	D'ANGELO FLAVIA	Udine	01/01/2003	impieg	20%	
30	5	LACHIN VINCENZO	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
31	5	BIASI MARZIA	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
32	5	MERELLI LUCA	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
33	5	ZAIA SERENA	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
34	5	MUSIANI CONCHITA	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
35	5	SURIAN SILVIA	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
36	5	CORINCIG ANDREA	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
37	5	GALEOTA DANIELA	Pordenone	01/01/2006	impieg	50%	
38	6	LUPPI CHIARA	Bologna	01/01/1998	impieg	50%	
39	6	ROSSI MICHELA	Bologna	01/02/2002	impieg	20%	
40	6	SIGHINOLFI ROBERTA	Bologna	01/06/1982	impieg	50%	
41	6	GALLI RAFFAELLA	Bologna	01/06/1990	impieg	50%	
42	6	CREDI GLORIA	Bologna	01/12/2017	impieg	50%	
43	6	FINI PAOLA	Bologna	04/06/2001	impieg	50%	
44	6	MAZZOLI ELISABETTA	Bologna	04/09/2000	impieg	50%	
45	6	DE ANGELIS ELEONORA	Bologna	04/11/2019	impieg	50%	
46	6	BISCHIA MICHELA	Bologna	05/10/1992	impieg	20%	
47	6	MARTINA ANNALISA	Bologna	08/05/2002	impieg	50%	
48	6	ATTANASI MARIA GRAZIA	Bologna	09/11/1998	impieg	50%	

ELENCO DIPENDENTI IN RIDUZIONE ALLEGATO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' BTEXPERT SRL del 2 marzo 2020

PROG	uo	COGNOME E NOME	Provincia di lavoro	Assunzione	qual	percentuale di riduzione	PT
49	6	RABESCHI RAFFAELLA	Bologna	12/03/2018	impieg	50%	
50	6	LIBBRA PAOLA	Bologna	16/02/2004	impieg	50%	
51	6	ROMITO MARIA MADDALENA	Bologna	16/04/2007	impieg	50%	
52	6	LENZI FRANCESCA	Bologna	19/09/1994	impieg	50%	
53	6	GAVELLA SARA	Bologna	22/07/2019	impieg	50%	
54	6	CHIEREGATTI SILVIA	Bologna	30/07/2004	impieg	50%	
55	6	DE CUPERTINIS VITTORIO	Bologna	01/04/2011	impieg	50%	
56	6	CORSO ISABELLE	Bologna	03/04/2000	impieg	50%	
57	6	SCOTTI DUILIO	Bologna	05/10/1990	impieg	50%	
58	6	GIOVANNINI GIORI ANNAGIULIA	Bologna	06/07/1998	impieg	50%	
59	6	BASSI MAURO	Bologna	10/02/2017	impieg	50%	
60	6	BARBIERI CLAUDIA	Bologna	27/03/2012	impieg	20%	
61	6	BERNAZZOLI VINCENZO	Bologna	01/07/2007	impieg	20%	
62	6	RAVERA RAMONA	Bologna	01/12/2003	impieg	20%	
63	6	CABBIA MONICA	Bologna	02/01/2013	quadro	20%	
64	6	CIMOLI SILVIA	Bologna	21/10/1991	impieg	20%	
65	6	ZANOTTO RICCARDO	Bologna	12/11/2018	quadro	20%	
66	6	FLAMMINI ENRICO	Bologna	19/04/2001	impieg	20%	
67	6	ARBIZZANI TIZIANA	Bologna	25/02/1992	impieg	30%	75%
68	6	CAMPAGNOLI MADDALENA	Bologna	01/04/2008	impieg	20%	
69	6	TUGNOLI IVANA	Bologna	02/06/1997	impieg	50%	
70	6	MARCHI SILVIA	Bologna	05/02/1996	impieg	30%	75%
71	6	BALOGH SILVIA	Bologna	11/01/2016	impieg	50%	
72	7	STECCATO VATUME' ROSALBA	Modena	05/05/1997	impieg	50%	
73	7	BONEZZI SIMONA	Modena	17/05/1993	impieg	50%	
74	7	MASONI ROBERTA	Modena	20/06/1988	impieg	50%	